

REGOLAMENTO (UE) N. 260/2011 DELLA COMMISSIONE**del 16 marzo 2011****recante centoquarantaseiesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell'Afghanistan⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento.
- (2) Il 10 marzo 2011 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di aggiun-

gere una persona fisica al suo elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche.

- (3) Occorre pertanto aggiornare opportunamente l'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002.
- (4) Il presente regolamento deve entrare immediatamente in vigore per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 2011.

*Per la Commissione
A nome del presidente*

Capo del Servizio degli strumenti di politica estera

⁽¹⁾ GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.

ALLEGATO

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è aggiunta la voce seguente all'elenco «Persone fisiche»:

«Doku Khamatovich **Umarov** (alias Умаров Доку Хаматович). Data di nascita: 12.5.1964. Luogo di nascita: villaggio di Kharsenoy, Distretto di Shatoyskiy (Sovetskiy), Repubblica cecena, Federazione russa. Nazionalità: a) russa, b) sovietica (fino al 1991). Altre informazioni: a) residente nella Federazione russa al novembre 2010; b) mandato di arresto internazionale nel 2000. Data di designazione di cui all'articolo 2 *bis*, paragrafo 4, lettera b): 10.3.2011.»
